

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 20 APRILE 1961

(43^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (1019) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . Pag.	619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630
AZARA	630
CAPALOZZA	625
CAROLI, relatore	621, 622, 625, 630
DOMINEDÒ Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	621, 623, 624, 629, 630
JODICE	622, 623, 625, 626, 627, 628
MONNI	630
PAPALIA	629, 630
PICCHIOTTI	630
RICCIO	625, 630
ROMANO	623, 624, 629

« Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari » (1467) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	616, 618, 619
CAPALOZZA	617

DOMINEDÒ Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	Pag. 616, 618, 619
JODICE	618, 619
MONNI, relatore	616, 618
PICCHIOTTI	619
ROMANO	619

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio e Sand.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominedò.

G R A M E G N A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari » (1467)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Durante la seduta precedente vennero chiesti dei chiarimenti al Sottosegretario di Stato, chiarimenti che, in verità, non erano necessari, in quanto dalla relazione fatta alla Camera dei deputati, dall'onorevole Pennacchini, appare chiaro quale sarebbe stato il gettito ricavabile dall'aumento delle tasse sulle sentenze o sui decreti di condanna in materia penale e quale sarebbe stata la spesa necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'organico degli uscieri giudiziari.

Ora, la spesa per i nuovi 700 posti, come risulta dall'articolo 4 del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, è di lire 430.000.000, mentre il gettito delle imposte raddoppiato, tenendo conto degli anni 1957, 1958 e 1959, ammonterebbe, secondo i dati fornitici dal Sottosegretario di Stato, a lire 453.000.000 circa, somma appena suffi-

ciente a coprire la maggiore spesa e, se si tiene conto della possibilità di minori introiti, tale da non consentire di aumentare ulteriormente il numero dei posti da attribuire.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presidente, in seguito al desiderio espresso da alcuni membri della Commissione, mi sono fatto un dovere di raccogliere ulteriori dati esplicativi, in aggiunta a quelli contenuti nella relazione al disegno di legge; da tali dati risulta che il maggiore gettito derivante dal raddoppio delle imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna corrisponde esattamente, con un minimo di margine attivo, alla spesa per un organico degli uscieri giudiziari di 700 posti. La Camera dei deputati, infatti, nell'aumentare il numero dei posti disponibili dai 500 previsti nel testo originario governativo ai 700 dell'attuale testo tenne conto, appunto, di questi dati.

M O N N I, *relatore*. I dati relativi agli anni 1957-1958-1959 sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale, di cui all'articolo 45, numero 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che il Sottosegretario di Stato molto diligentemente ci ha forniti, sono i seguenti:

2)

a) condanna per contravvenzioni:

	1957 Numero	1958 Numero	1959 Numero
1) sentenze e decreti dei Pretori	650.669	712.963	759.812
2) sentenze dei Tribunali	5.677	5.750	6.014
3) sentenze delle Corti di assise	914	965	1.104
4) sentenze delle Corti di appello	(1)	(1)	(1)
5) sentenze delle Corti di assise d'appello	(1)	(1)	(1)

b) condanne per delitti:

1) sentenze e decreti dei Pretori	123.166	131.825	148.213
2) sentenze dei Tribunali	48.096	45.269	51.314
3) sentenze delle Corti di assise	2.104	2.193	3.004
4) sentenze delle Corti di appello	(1)	(1)	(1)
5) sentenze delle Corti di assise d'appello	(1)	(1)	(1)

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

43ª SEDUTA (20 aprile 1961)

4)

Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede di istruttoria per remissione o rinunzie anche tacite di querela:

	1957 Numero	1958 Numero	1959 Numero
1) sentenze dei Pretori	128.191	130.279	187.000
2) sentenze dei Tribunali	32.667	33.680	38.400
3) sentenze delle Corti di assise	597	662	729
4) sentenze delle Corti di appello	431	407	513
5) sentenze delle Corti di assise d'appello	307	312	401

In base a tali dati, pertanto, per l'anno 1959 il gettito derivante dal raddoppio delle tasse, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame sarebbe il seguente:

CONTRAVVENZIONI:

A) Pretori	N. Sentenze 759.812 – Tassa L. 200 × 200 – Gettito L. 151.962.400
B) Tribunali	N. Sentenze 6.014 – Tassa L. 500 × 500 – Gettito L. 3.000.000
C) Assise	N. Sentenze 1.104 – Tassa L. 500 × 500 – Gettito L. 550.000

DELITTI:

A) Pretori	N. Sentenze 148.213 – Tassa L. 700 × 700 – Gettito L. 103.491.000
B) Tribunali	N. Sentenze 51.314 – Tassa L. 1000 × 1000 – Gettito L. 51.000.000
C) Corti di assise	N. Sentenze 3.004 – Tassa L. 1000 × 1000 – Gettito L. 3.000.000
D) C. assise appello	N. Sentenze 3.000 – Tassa L. 1800 × 1800 – Gettito L. 5.400.000
E) Corti di appello	N. Sentenze 50.000 – Tassa L. 1800 × 1800 – Gettito L. 90.000.000
F) Proscioglimento e non luogo a procedere	N. Sentenze 227.043 – Tassa L. 200 × 200 – Gettito L. 45.408.600
	453.812.000

L'effettivo introito è stato in questi dati già raddoppiato in base a quanto previsto dal disegno di legge in esame ed appare evidente, come in precedenza ha rilevato l'onorevole Presidente, che la cifra che ne risulta è appena sufficiente per consentire l'aumento dei posti considerato dal provvedimento; pertanto, a mio parere, non vi è nulla da togliere nè da aggiungere a quanto previsto.

Ritengo che tali chiarimenti siano stati soddisfacenti, per cui propongo senz'altro la approvazione del disegno di legge.

CAPALAZZA. Desidero fare alcuni rilievi. Si tratta, indubbiamente, di un au-

mento delle spese di giustizia, sia pure surretiziamente introdotto; il senatore Monni ha affermato che le spese saranno a carico del condannato, ma non comprendo perchè il condannato debba avere un trattamento più oneroso.

Dal momento, quindi, che le imposte di bollo vengono raddoppiate, è evidente che tale provvedimento si inserisce e si accoppia a quell'altro presentato dal Ministro delle finanze, relativo all'aumento generale delle spese di giustizia, provvedimento che è allo esame proprio di questo ramo del Parlamento.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'articolo 1, e, eventualmente, anche all'articolo 2 del disegno di legge, mentre non posso trovarmi d'accordo per quanto si riferisce all'articolo 3, il quale reperisce le fonti di finanziamento in un aumento delle imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna; in conseguenza di ciò, propongo — l'onorevole Presidente nella sua discrezionalità potrà accogliere o meno tale mia proposta — che il disegno di legge al nostro esame venga esaminato congiuntamente a quello relativo all'aumento delle spese giudiziarie, cui ho già accennato.

PRESIDENTE. Devo far osservare che il disegno di legge n. 1493, al quale il senatore Capalozza si riferisce, è stato assegnato alla nostra Commissione non in sede deliberante ma in sede consultiva ed alla Commissione finanze e tesoro in sede referente e, pertanto, non può essere abbinato con il disegno di legge in esame.

JODICE. Anche io ritengo, insieme al collega Capalozza, che con l'attuale disegno di legge si venga a pregiudicare una questione di grande portata, la stessa sollevata dal disegno di legge n. 1493, con il quale si tende ad aumentare le tasse e le imposte relative all'attività giudiziaria. Avrei preferito, pertanto, che tale questione fosse stata discussa in sede di esame del disegno di legge n. 1493, a proposito del quale gli ingegneri, i medici, gli avvocati, tutti gli intellettuali italiani sono in agitazione.

Desidero far rilevare agli onorevoli colleghi che lo stesso aumento stabilito dall'articolo 3 del testo originario del provvedimento al nostro esame è previsto anche dall'articolo 11 del disegno di legge n. 1493, il quale, infatti, recita: « L'imposta di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale prevista dall'articolo 45, nn. 2, 3 e 4 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è maggiorata di lire 300 per i decreti e le sentenze di condanna emessi dal Pretore per contravvenzioni e di lire 500 per tutti gli altri decreti e sentenze di condanna ».

MONNI, *relatore*. Ma è ovvio che in sede di esame del disegno di legge n. 1493, si terrà conto di questo e l'articolo 11 verrà soppresso.

JODICE. Ripeto che in primo luogo veniamo a pregiudicare una questione importante, che riguarda tutta la classe forense e l'esercizio stesso della giustizia, e, in secondo luogo, non possiamo assolutamente ritenere di essere a posto dal punto di vista tecnico nell'affermare che l'articolo 11 del disegno di legge n. 1493 verrà soppresso, in quanto assumiamo un impegno che non sappiamo se potrà essere mantenuto.

Comunque, il rilievo più importante che desidero fare è questo: in base ai dati fornitici, risulta che soltanto la voce considerata dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione darebbe un gettito di oltre 450.000.000 di lire all'anno, ma a tal proposito è opportuno considerare che il ministro Trabucchi ha dichiarato che per tutte le voci indicate nel disegno di legge n. 1493 si intendeva ricavare dall'amministrazione della giustizia non più di 700.000.000 di lire.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il ministro Trabucchi intendeva 700 milioni nuovi, mentre nel caso attuale si parla di 450 milioni raddoppiati.

JODICE. A me pare che con le cifre non si riesca ad intenderci e che si stia facendo il gioco dei bussolotti.

MONNI, *relatore*. Questa espressione del senatore Jodice suona offesa per tutta la Commissione!

JODICE. Se il senatore Monni me lo consentisse, vorrei ribadire il fatto che dalle dichiarazioni del ministro Trabucchi risulta chiaro che con l'attuazione del disegno di legge n. 1493 si ricaverebbero 700-800 milioni.

PRESIDENTE. Nella discussione del presente disegno di legge le dichiarazioni del ministro Trabucchi relativamente ad un altro provvedimento non devono affatto preoccuparci.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)43^a SEDUTA (20 aprile 1961)

J O D I C E . Non posso condividere la opinione espressa dal Presidente, in quanto, a mio parere, il disegno di legge n. 1493 è strettamente attinente alla discussione in corso.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è a dire che ci sono due disegni di legge di iniziativa governativa che gravano sullo stesso cespite, ma è la Camera dei deputati che, mutando il testo del disegno di legge governativo che costituisce l'oggetto del nostro tema, ha aumentato il provento delle tasse sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale. Mi pare di tutta evidenza che, una volta divenuto legge della Repubblica, il presente disegno di legge, quando esamineremo l'altro disegno di legge n. 1493, dovremo tener conto di quanto già approvato e depennare quanto può essere in contraddizione e in disarmonia con questo.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge n. 1493 è stato inviato per competenza alla 5^a Commissione; è stato richiesto anche il nostro parere in merito e a tale proposito ho incaricato il senatore Cemmi, il quale esaminerà il testo e riferirà nelle prossime sedute. Quando formuleremo il nostro parere terremo conto anche delle modifiche apportate al disegno di legge in discussione.

R O M A N O . Il disegno di legge su cui dobbiamo discutere è il n. 1467, mentre lo altro disegno di legge di cui parla il senatore Jodice reca il n. 1493. Il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati, mentre l'altro è ancora da discutere.

Desidero far presente nella valutazione di quanto è previsto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1467, che il decreto presidenziale del 25 giugno 1953 tiene distinti i decreti e le sentenze per contravvenzione dai decreti e sentenze per delitti; faccio, inoltre, osservare che l'introito sul quale si spera non è certo sia perchè varia il numero dei decreti e delle sentenze per contravvenzioni e per delitti sia perchè agli effetti del recupero delle spese di giustizia statisticamente un terzo rimane inevaso (pignoramenti negativi),

per cui lo Stato finirà col rimetterci e molto difficilmente potrà fare affidamento sulla cifra astrattamente prevista.

Per le considerazioni di carattere pratico, già esposte, e soprattutto per l'aumento dei posti che il disegno di legge prevede, ritengo sia opportuno esprimere voto favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stata presentata, ai sensi del nostro Regolamento, la richiesta di rimessione del disegno di legge in Aula, firmata dai senatori Papalia, Jodice, Capalozza, Gramegna, Picchiotti e Leone.

P I C C H I O T T I . Ho firmato la richiesta di rimessione in Assemblea perchè sono stato assente all'inizio dell'esame del disegno di legge e, pertanto, desidero essere informato della materia prima di esprimere un parere che sia secondo la mia coscienza e motivato. Poichè per ora non sono in grado di dare alcun voto e dovrei, quindi astenermi, e dato che l'astensione non la ritengo una cosa onesta, aderisco alla richiesta di rinvio del disegno di legge in Aula.

P R E S I D E N T E . Senatore Picchiotti, ella non ha alcun obbligo di motivare la sua adesione al rinvio in Aula.

P I C C H I O T T I . Ho inteso motivarla per chiarezza.

P R E S I D E N T E . Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (1019)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servi-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

43ª SEDUTA (20 aprile 1961)

zio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta, giungemmo ad approvare gli articoli fino all'articolo 7 compreso, lasciando però in sospeso l'articolo 2 in quanto doveva essere votato unitamente all'articolo 14.

Riprendiamo, quindi, l'esame degli articoli del disegno di legge dall'articolo 8, di cui do lettura:

TITOLO IV

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 8.

*(Qualifiche della carriera direttiva
di servizio sociale)*

La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

Ispettore di servizio sociale;
Dirigente superiore di servizio sociale;
Dirigente di servizio sociale;
Dirigente aggiunto di servizio sociale;
Vice dirigente di servizio sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

Direttore di divisione;
Direttore di sezione;
Consigliere di I classe;
Consigliere di II classe;
Consigliere di III classe;

di cui al 1º comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 9.

*(Attribuzioni degli ispettori
di servizio sociale)*

Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attività assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

(È approvato).

Art. 10.

*(Attribuzioni del dirigente superiore,
del dirigente e del dirigente aggiunto
di servizio sociale)*

I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attività, esercitano la supervisione e tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

(È approvato).

Art. 11.

*(Attribuzioni dei vice dirigenti
di servizio sociale)*

I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui all'articolo precedente nello svolgimento della loro attività e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della temporanea reggenza dei medesimi.

(È approvato).

CAPO II

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA
DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 12.

*(Qualifiche della carriera di concetto
di servizio sociale)*

La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

Assistente sociale superiore;
Primo assistente sociale;
Assistente sociale;
Assistente sociale aggiunto;
Vice assistente sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

Segretario principale;
Primo segretario;
Segretario;
Segretario aggiunto;
Vice segretario;

di cui al primo comma dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 13.

*(Attribuzioni del personale di concetto
di servizio sociale)*

Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalità proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali, inoltre, possono essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella

direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente.

La supplenza viene assunta dal più anziano degli assistenti sociali superiori in servizi presso l'ufficio o, in mancanza di questo personale, dal più anziano dei primi assistenti sociali.

Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.

CAROLI, *relatore*. A questo articolo è stato presentato dal senatore Terracini un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma dopo le parole: « inoltre, possono » le altre: « esercitare la supervisione ed ».

Ritengo che tale emendamento possa essere accolto, in quanto la funzione di supervisione può essere conferita anche alle persone indicate nel presente articolo poichè, effettivamente, fanno parte del personale più preparato in tal senso.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento Terracini. Estendere la possibilità di esercizio della supervisione oltre che al personale direttivo con qualifica dirigente superiore, anche al personale di concetto, appare oggi corrispondente alla realtà delle cose, poichè il personale di concetto, attualmente, è particolarmente qualificato e preparato attraverso l'effettivo funzionamento dello organico del servizio sociale prima ancora della sua regolamentazione legislativa.

Esprimo, pertanto, parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Terracini e accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO V

GERARCHIA, RAPPORTI INFORMATIVI
E DISCIPLINA

CAPO I

RAPPORTO GERARCHICO

Art. 14.

*(Rapporto gerarchico del personale
investito di funzioni direttive)*

Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e dal procuratore generale della Repubblica.

Faccio osservare che il presente articolo dette luogo alla sospensiva dell'articolo 2 poichè il senatore Jodice aveva espresso alcune perplessità.

J O D I C E . Sono perplessità ormai superate.

C A R O L I , *relatore*. Dobbiamo votare anche l'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2, accantonato in una precedente seduta e di cui do nuovamente lettura:

Art. 2.

(Attribuzioni degli uffici di servizio sociale)

Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'Autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti.

Gli uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di studi e di inchieste socio-

logiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

*(Rapporto gerarchico degli ispettori
di servizio sociale)*

Gli ispettori di servizio sociale sono addetti al Ministero di grazia e giustizia e dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

(È approvato).

CAPO II

RAPPORTI INFORMATIVI

Art. 16.

(Rapporti informativi - Organi competenti)

I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del procuratore generale, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per l'impiegato investito della dirigenza dell'ufficio dal procuratore generale.

Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

(È approvato).

Art. 17.

(Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici)

Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il dirigente dell'ufficio o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.

In tal caso il dirigente o il procuratore della Repubblica, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al dirigente dell'ufficio o al procuratore della Repubblica alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo.

ROMANO. Ho l'impressione che sussista qualche discordanza poichè per quanto riguarda i rapporti informativi, la legge-delega fissa il criterio secondo il quale il rapporto deve essere fatto dal dirigente dell'ufficio presso il quale il funzionario ha prestato servizio per maggior tempo. Nel presente articolo questi termini, a mio avviso, vengono spostati: si fa solo obbligo di chiedere informazioni al capo dell'Ufficio presso il quale il funzionario ha prestato servizio per un maggiore periodo di tempo durante l'anno.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è una contraddizione, è una integrazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

(Sospensione della compilazione del rapporto informativo)

Può essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per l'anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni

disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione del rapporto.

(È approvato).

CAPO III

DISCIPLINA

Art. 19.

(Censura - Organi competenti)

La censura è inflitta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di servizio sociale e dal procuratore generale della Repubblica al personale che presta servizio nel distretto.

(È approvato).

Art. 20.

(Congedi)

Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero.

A tutto l'altro personale è concesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

JODICE. Per ragioni di carattere grammaticale modificherei il secondo comma inserendo il soggetto della proposizione, ossia le parole: « il congedo ordinario ».

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potremmo unire il primo al secondo comma.

PRESIDENTE. Propongo di sostituire le parole « a tutto l'altro personale » con le altre « al rimanente personale », e di fondere i due commi dividendo le due proposizioni con un punto e virgola.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero; al rimanente personale è concesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministero ».

(È approvato).

TITOLO VI

NORME SULL'ACCESSO E SULLA PROGRESSIONE NELLE CARRIERE DI SERVIZIO SOCIALE

CAPO I

CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 21.

(Concorso)

Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

(È approvato).

Art. 22.

(Prova di attitudine professionale)

Nel concorso di cui all'articolo precedente la commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso e può avvalersi della consulenza di tecnici da indicarsi nel medesimo bando.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo articolo

propongo un emendamento tendente a sostituire la parola « con » con l'altra « secondo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 23.

(Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale)

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;
- 3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:

- 1) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
- 2) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale;
- 3) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;
- 4) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

ROMANO. Si tratta di esami senz'altro molto seri, la cui preparazione, però, presenta, a mio avviso, notevoli difficoltà. Un giovane, infatti, che voglia prepararsi a tale concorso difficilmente potrà trovare libri relativi alle materie su cui verteranno le prove scritte, quale ad esempio la teoria e la pratica del servizio sociale o l'eziologia e il trattamento del disadattamento sociale dei minori.

R I C C I O . Vorrei far notare al senatore Romano che dal momento che già esistono scuole di servizio sociale, è evidente che vi sono anche i libri di testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

(Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale)

La commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale è composta:

- 1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;
- 3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;
- 4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;
- 5) da un docente universitario di materie giuridiche, membro;
- 6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

J O D I C E . Al numero 4) dell'articolo in esame è detto: «da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro»; al riguardo, vorrei sapere come tale dizione debba essere interpretata.

C A P A L O Z Z A . La dizione deve essere interpretata alternativamente.

J O D I C E . Grammaticalmente, tuttavia, ciò non apparirebbe chiaro.

C A R O L I , *relatore*. La congiunzione « o » si intende ripetuta.

J O D I C E . In questo caso, per maggiore chiarezza, propongo che al numero 4) dell'articolo in esame la congiunzione « o » sia ripetuta prima di ciascuna specializzazione ivi menzionata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jodice.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 24, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO II

CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 25.

(Nomina a vice assistente sociale)

Al concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

(È approvato).

Art. 26.

(Materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale)

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

b) per la prova orale: le materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;

2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;

3) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

(È approvato).

Art. 27.

(Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale)

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni, membro;

6) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario della carriera direttiva di servizio sociale, membro;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

J O D I C E . Al numero 4) di questo articolo propongo un emendamento analogo a quello da me già proposto per il numero 4)

dell'articolo 24: prima di ogni specializzazione ripetere la congiunzione « o ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Jodice.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 27, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO III

PROGRESSIONE NELLE CARRIERE

Art. 28.

(Materie di esame del concorso speciale per la promozione a ispettore di servizio sociale)

Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale sono:

1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

2) tecnica del servizio sociale per minorenni.

(È approvato).

Art. 29.

(Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale)

La Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato di corte d'appello con funzione di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

J O D I C E. Anche al numero 4) del presente articolo propongo un emendamento tendente ad aggiungere la congiunzione « o » prima di ciascuna specializzazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Jodice.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 29, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 30.

(Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale)

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale sono:

1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

2) teoria e pratica del servizio sociale;

3) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

4) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 31.

(Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale)

La commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato di corte d'appello con funzioni di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia della età evolutiva, membro;

5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a

quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

J O D I C E. Come per i precedenti articoli 24, 27 e 29, propongo al numero 4) del presente articolo di inserire la congiunzione « o » prima di ogni specializzazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Jodice.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 31, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 32.

(Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale)

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a primo assistente sociale sono:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia e psicopatologia della età evolutiva;
- 3) legislazione minorile.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonchè sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte nonchè sulla legislazione minorile e sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

(È approvato).

Art. 33.

(Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale)

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità

per la promozione a primo assistente sociale è composta:

1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia della età evolutiva, membro;

5) da un ispettore di servizio sociale, membro;

6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

J O D I C E. Al numero 4) dell'articolo propongo di nuovo il seguente emendamento: prima di ciascuna specializzazione inserire la congiunzione « o ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Jodice.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 33, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34.

(Destinazione del personale ad altri uffici)

Il personale dei ruoli di servizio sociale può, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinato, con provvedimento

ministeriale, al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, nonché ad istituti o servizi facenti parte dei centri di rieducazione in misura non superiore a trenta unità.

(È approvato).

Art. 35.

(Collocamento a riposo)

Il personale di concetto di servizio sociale è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età.

La pensione normale spettante al personale collocato a riposo a norma del precedente comma, avente 20 anni di servizio effettivo, è pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata del 2,40 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentacinque anni di servizio utile è pari all'80 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

Per particolari esigenze il Ministero di grazia e giustizia può trattenere in servizio il personale predetto anche oltre il 60° anno di età.

Il personale trattenuto in servizio non può conseguire promozione.

R O M A N O . Devo rilevare che il contenuto dell'articolo è in discordanza con la legge delega, che fissa al 65° anno di età il limite massimo per il mantenimento in servizio attivo.

P A P A L I A . La nostra parte propone la soppressione dell'intero articolo.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo esprimere parere sfavorevole alla soppressione dell'articolo, pur comprendendo le ragioni che possono animarla, in quanto nel caso specifico si tratta di personale tenuto ad un impegno fisico e morale veramente notevole.

Molti onorevoli colleghi avranno avuto modo, visitando gli stabilimenti di pena, di constatare come l'assistente sociale, già *de facto* in funzione, viva la vita stessa del detenuto, a diretto contatto umano, con tutti gli oneri, le difficoltà, gli impegni e le fatiche inerenti. Quindi, sembra al Governo che fissare il limite a 60 anni di età, da un punto di vista obiettivo e generale, pur se la politica sociale attuale è improntata alla tutela del così detto « anziano », rientri nel quadro di questa evoluzione sociale.

D'altra parte, il mio parere, contrario alla soppressione, è confortato dalla disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo, che prevede il trattenimento in servizio del personale anche oltre il 60° anno di età per particolari esigenze. Tale protrazione eccezionale potrà essere tanto più larga quanto più i soggetti lo consentano.

R O M A N O . Propongo di elevare il limite di età a 65 anni nel primo comma, e di sopprimere gli ultimi due commi, per evitare che questa discrezionalità possa diventare un arbitrio.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Così facendo togliereste la discrezionalità, ma è una valvola di sicurezza!

R O M A N O . Propongo di elevare a 65 anni in modo da armonizzare il presente disegno di legge con la legge generale degli impiegati dello Stato, ossia la legge delega, e di sopprimere gli ultimi due commi che non hanno ragione di esistere una volta elevato il limite a 65 anni.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli senatori, voi ricorderete i dibattiti che hanno avuto luogo dinanzi a questo ramo del Parlamento ed anche presso la Camera dei deputati, a proposito dei cancellieri, ricorderete quanto fu faticoso e contrastato il progetto di portare il limite di età a 70 anni, poichè costituiva una antinomia rispetto alla legge delega generale, mentre sembrava una armonia nei confronti del sistema giudiziario.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

43ª SEDUTA (20 aprile 1961)

Prima di fissare i limiti di età ad una certa altezza, oggi si usa una certa prudenza; detto questo, dichiaro che mi rimetto alla decisione della Commissione.

CAROLI, *relatore*. Per raggiungere le finalità che si propone il senatore Romano, basta sopprimere l'intero articolo 35 poichè in questo caso funzionerebbe la legge civile generale.

PAPALIA. Abbiamo già proposto la soppressione dell'articolo 35.

RICCIO. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 35.

MONNI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'intero articolo 35, presentato dal senatore Papalia e Caroli.

(È approvato).

Art. 36.

(Uso dei pubblici trasporti comunali)

I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi al personale di concetto di servizio sociale.

RICCIO. Propongo la soppressione dell'articolo 36.

PRESIDENTE. Concordo con il senatore Riccio circa la soppressione di questo articolo, in quanto non ravviso la opportunità di inserire in una legge la concessione di agevolazioni sui mezzi di trasporto.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dal senatore Riccio.

(E' approvato).

Riterrei opportuno, a questo punto, il rinvio della discussione ad altra seduta.

AZARA. Prima che si rinvi la discussione, vorrei fare una proposta.

Nell'articolo 23 si parla, tra l'altro, di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, di istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale, di nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato, di regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, che si parlasse sempre, per tutte queste materie, di « nozioni », altrimenti si potrebbe anche richiedere, ad esempio, la libera docenza in psicologia, il che non è facile trovare.

PICCHIOTTI. Sono d'accordo con il collega Azara.

CAROLI, *relatore*. La questione va esaminata attentamente e profondamente, perchè in detto articolo si parla degli esami per accedere alla carriera direttiva, ed allora mi sembra giusto pretendere una preparazione adeguata.

DOMINEDO' *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma il senatore Azara si riferisce all'ingresso in carriera!

CAROLI, *relatore*. Sia pure, ma si tratta sempre di concorso di accesso alla carriera direttiva!

AZARA. Dopo l'osservazione del collega Caroli, non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Come ho già proposto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari